EXPERT suisse
Revisione contabile
Fiscalità
Consulenza fiduciaria

CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE

Stato: ultima modifica in data 23.09.2025

EXPERTsuisse, Stauffacherstrasse 1, 8004 Zurigo I www.expertsuisse.ch

INDICE

PAGINA

I	PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
II	PRINCIPI GENERALI	3
III	DILIGENZA E RESPONSABILITÀ	3
IV	SEGRETO PROFESSIONALE	4
V	INDIPENDENZA	5
VI	RAPPORTI TRA MEMBRI DELLA PROFESSIONE	5
VII	ONORARI	6
VIII	SANZIONI / PROCEDURA IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE	6
IX	DISPOSIZIONI FINALI	7

I PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

(1) Il presente Codice etico e di condotta professionale è stato emanato da EXPERTsuisse sulla base dell'art. 10 lett. h degli statuti.

(2) Il Codice etico e di condotta professionale si applica ai membri di EXPERTsuisse ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del regolamento di adesione.

(3) Esso si applica anche ai lavori che i membri hanno assegnato ad altre persone internamente all'impresa o a terzi. Si estende inoltre anche alle imprese controllate, consociate e partner in Svizzera non direttamente affiliate a EXPERTsuisse, la cui attività consiste prevalentemente nella revisione contabile, nella consulenza fiscale, nella consulenza aziendale/fiduciaria o nella tenuta della contabilità / presentazione dei conti. Il Codice etico e di condotta professionale non può essere eluso mediante il ricorso a terzi.

(4) Le persone e le imprese rientranti nel campo di applicazione del Codice etico e di condotta professionale sono di seguito denominate «membri della professione».

II PRINCIPI GENERALI

(1) I membri della professione svolgono le loro attività in modo tale da meritare la fiducia e la stima che sono state loro accordate. Essi svolgono i loro incarichi con la dovuta diligenza, nel rispetto dell'ordinamento giuridico applicabile, conformemente alle norme professionali applicabili[1] e secondo scienza e coscienza. Si astengono da qualsiasi attività incompatibile con la reputazione della categoria professionale.

(2) Essi si impegnano a non utilizzare alcun titolo associato a un diploma federale che non hanno conseguito[2].

(3) I membri della professione promuovono la reputazione di EXPERTsuisse.

III DILIGENZA E RESPONSABILITÀ[3]

(1) Nell'esercizio della loro attività, i membri della professione osservano le disposizioni legali vigenti e le regole professionali riconosciute da EXPERTsuisse nei diversi ambiti della loro attività.

[1] Modificato l'ultima volta dall'AG il 23.09.2025
[2] Modificato l'ultima volta dall'AG il 15.09.2020
[3] Modificato l'ultima volta dall'AG il 06.09.2017

(2) I membri della professione adottano adeguate misure di assicurazione della qualità, al fine di eseguire gli incarichi loro affidati con la dovuta diligenza, secondo scienza e coscienza e nel rispetto dei principi di condotta professionale pertinenti.

(3) Le misure di assicurazione della qualità devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) I membri della professione mantengono costantemente aggiornate le proprie conoscenze professionali. Essi promuovono la formazione professionale e la formazione continua dei propri collaboratori.

b) Prima di accettare un incarico, i membri della professione verificano attentamente e coscienziosamente se sono in grado di svolgerlo senza conflitti di interesse, in modo indipendente e obiettivo e con la competenza richiesta; qualora questo non dovesse essere possibile, rinunciano all'incarico. I termini dell'incarico devono essere chiaramente definiti.

c) Una chiara regolamentazione del rapporto d'incarico presuppone che i membri della professione, al momento della presentazione delle offerte, richiedano al potenziale committente i documenti e le informazioni necessari per valutare la natura e la portata dell'incarico.

d) I membri della professione assicurano una qualità costante nello svolgimento dei propri incarichi. Questo implica la supervisione dello svolgimento degli incarichi e, se del caso, il riesame dei lavori o lo svolgimento di consultazioni su aspetti complicati o controversi.

(4) I membri della professione che operano nell'ambito della revisione contabile assumono, tra l'altro, compiti previsti dalla legge e tengono conto, nella loro attività, degli interessi legittimi di terzi. Per questi membri della professione si applicano pertanto anche le ulteriori disposizioni emanate da EXPERTsuisse in materia di assicurazione della qualità nella revisione contabile.

(5) L'accettazione di incarichi di revisione richiede una stretta collaborazione tra l'organo superiore di direzione (rispettivamente i suoi comitati) e l'impresa di revisione. Le offerte per incarichi di revisione ordinaria non dovrebbero pertanto essere allestite senza un adeguato accesso all'organo superiore di direzione.

IV SEGRETO PROFESSIONALE

(1) I membri della professione sono soggetti al segreto professionale. Il segreto professionale si estende a tutti i fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività professionale.

(2) Salvo diversa disposizione di legge, i membri della professione sono liberati dal segreto professionale nei casi seguenti:

a) in caso di consenso esplicito del mandante; qualora anche terzi siano interessati dal segreto, è necessario anche il loro consenso;

b) nella misura in cui disposizioni del diritto federale o cantonale li autorizzino o li obblighino;

c) nella misura in cui interessi preponderanti dei membri della professione richiedano la revoca del segreto; in particolare qualora essi, nell'ambito di una procedura giudiziaria civile, penale, di vigilanza o amministrativa, fossero ostacolati in modo rilevante nel sostenere la propria posizione senza rivelare tali informazioni segrete;

d) nell'ambito di una procedura aperta per violazione delle norme del Codice etico e di condotta professionale o delle disposizioni relative ai mercati finanziari;

e) nella misura in cui la divulgazione di segreti sia necessaria per prendere posizione su denunce private nelle quali il denunciante è il titolare del segreto.

V INDIPENDENZA

(1) Nell'esercizio della loro attività, i membri della professione evitano qualsiasi legame e qualsiasi azione che possa compromettere o mettere a rischio la loro libertà decisionale e la loro obiettività.

(2) EXPERTsuisse emana, per i membri della professione che operano come periti revisori o revisori abilitati, le Direttive sull'indipendenza.

VI RAPPORTI TRA MEMBRI DELLA PROFESSIONE

(1) Nell'esercizio della loro attività, i membri della professione aderiscono ai principi della libera e leale concorrenza, ed evitano di nuocere alla reputazione e agli interessi legittimi di altri membri di EXPERTsuisse come pure alla reputazione di EXPERTsuisse e della categoria professionale.

(2) Qualora a un membro della professione venga richiesto di esprimersi, in una relazione scritta, sull'applicazione di norme contabili, di revisione, di presentazione dei conti o di altre norme da parte di un altro membro della professione (secondo parere), tale relazione deve essere redatta con competenza e diligenza. Qualora, a causa delle circostanze della richiesta, possa sorgere un rischio per il rispetto dell'obbligo di competenza professionale e diligenza, in particolare perché la relazione non si basa sugli stessi fatti di cui disponeva il membro della professione precedentemente

incaricato o si fonda su prove insufficienti, devono essere adottate adeguate misure di salvaguardia[4].

(3) Tra le misure di salvaguardia rientrano, ad esempio:
- l'ottenimento di informazioni dal membro della professione precedentemente incaricato, con il consenso del mandante;
- la descrizione delle limitazioni connesse al parere nelle comunicazioni con il mandante;
- la consegna di una copia del parere al membro della professione precedentemente incaricato[4].

(4) Se non fosse possibile o consentito contattare il membro della professione precedentemente incaricato, il membro della professione deve stabilire, nell'ambito del proprio giudizio professionale, se può fornire il secondo parere[4].

VII ONORARI

(1) I membri della professione applicano un onorario adeguato per i servizi prestati, che tenga conto del grado di difficoltà e della responsabilità.

(2) Il livello dell'onorario concordato deve garantire che sia possibile prestare un servizio di elevata qualità.

(3) Gli onorari sono di norma determinati in base al tempo impiegato oppure sulla base di altri criteri oggettivi.

(4) Per i mandati di revisione si applica inoltre quanto segue:

a) non è consentito concordare onorari legati ai risultati;

b) gli onorari forfettari e fissi sono ammessi solo a condizione che non pregiudichino la corretta esecuzione dei mandati di revisione. In particolare, occorre garantire che, qualora si verifichino circostanze non prevedibili per il revisore che comportino un aumento dell'onere di revisione in termini di estensione o svolgimento del mandato, l'onorario possa essere adeguato di conseguenza.

[4] Modificato l'ultima volta dall'AG il 23.09.2025

VIII SANZIONI / PROCEDURA IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE[5]

(1) La Commissione di etica professionale esamina, su segnalazione, le violazioni alle norme del Codice etico e di condotta professionale da parte dei membri di EXPERTsuisse, purché siano soddisfatti i criteri competenza personale e materiale. Lo scopo perseguito da EXPERTsuisse è quello di rafforzare la fiducia dei clienti e del pubblico nell'attività dei propri membri, di difendere la reputazione della categoria professionale e di prevenire comportamenti contrari alla professione.

(2) In caso di gravi accuse pubbliche rivolte contro membri della professione, la Commissione dei membri decide se occorra o meno chiedere al Comitato direttivo l'esclusione del membro interessato ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 degli Statuti oppure, per i membri soggetti alla giurisdizione professionale, presentare una denuncia al fine di aprire una procedura davanti alla Commissione di etica professionale.

IX DISPOSIZIONI FINALI

(1) Il Consiglio direttivo può concretizzare nel dettaglio le presenti norme del Codice etico e di condotta professionale, disciplinare le questioni procedurali nonché le competenze di altri organi dell'associazione.

(2) Il presente Codice etico e di condotta professionale è stato approvato dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007 ed è entrato in vigore il 14 settembre 2007. Esso sostituisce quello del 6 novembre 1997.

(3) Con delibera del 27 novembre 2014, l'Assemblea generale ha attribuito all'associazione una nuova denominazione e ha approvato i relativi adeguamenti nel presente Codice etico e di condotta professionale. Le modifiche entrano in vigore il 1° aprile 2015.

(4) Con delibera del 6 settembre 2017, l'Assemblea generale ha approvato alcune disposizioni del presente Codice etico e di condotta professionale. Le modifiche entrano in vigore il 1° aprile 2018.

(5) Con delibera del 25 settembre 2019, l'Assemblea generale ha approvato alcuni adeguamenti del presente Codice etico e di condotta professionale. Le modifiche entrano in vigore con effetto immediato.

(6) Con delibera del 15 settembre 2020, l'Assemblea generale ha approvato alcuni adeguamenti del presente Codice etico e di condotta professionale. Le modifiche entrano in vigore con effetto immediato.

[5] Modificato l'ultima volta dell'AG il 25.09.2019

(7) Con delibera del 23 settembre 2025, l'Assemblea generale ha approvato alcuni adeguamenti del presente Codice etico e di condotta professionale. Le modifiche entrano in vigore con effetto immediato.

EXPERTsuisse – Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria

Il presidente:



Peter Ritter

Il direttore:



Sergio Ceresola